



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Chiara Graziosi

Cristiano Valle

Irene Ambrosi

Giuseppe Cricenti

Paolo Spaziani

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud.26/5/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27364/2024 R.G. proposto da:

Comune di San Giorgio Morgeto, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED]

-ricorrente-

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED]

-controricorrente-

nonché contro

[REDACTED] S.r.l.

[REDACTED]

-intimata-



avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 671/2024 depositata il 4/10/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dal Consigliere Giuseppe Cricenti:

FATTI DI CAUSA

1.- [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2014, conveniva il Comune di San Giorgio Morgeto dinanzi al Tribunale civile di Palmi per chiederne il risarcimento dei danni subiti dalla propria abitazione a seguito di un allagamento, causato dalla rottura di una condotta idrica situata nella soprastante via [REDACTED]. La richiesta di risarcimento, fondata sulla responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.) o sulla responsabilità per fatto illecito (art. 2043 c.c.), ammontava a € 94.056,58 per danni patrimoniali e € 20.000,00 per danni non patrimoniali. Il Comune si costituiva resistendo e chiedendo di chiamare in causa [REDACTED] S.a.s., appaltatrice dei lavori di "Recupero e valorizzazione del comparto urbano compreso tra la via [REDACTED] e [REDACTED] che sarebbe stata a suo avviso l'unica responsabile dei danni, in virtù del contratto di appalto stipulato il 30 settembre 2010.

Il Tribunale autorizzava la chiamata ma l'appaltatrice rimaneva contumace. All'esito dell'istruttoria, includente una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e l'escussione di testimoni, il Tribunale di Palmi, con la sentenza n. 545/2028, negava ogni responsabilità del Comune, sul presupposto che il danno fosse riconducibile esclusivamente all'attività della società esecutrice dei lavori, che conseguentemente condannava al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attrice.

2.- [REDACTED] [REDACTED] proponeva appello, lamentando un difetto di contraddittorio e contestando sia la propria responsabilità sia l'entità dei danni liquidati. Il Comune si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata. La [REDACTED] a sua volta, proponeva appello incidentale, chiedendo che la condanna fosse estesa in via solidale anche al Comune, in



qualità di custode del bene, nonostante la presenza di un contratto d'appalto.

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 671/2024, rigettava l'appello principale e accoglieva l'appello incidentale, e così riformando parzialmente la sentenza di primo grado condannava il Comune di San Giorgio Morgeto in solido con [REDACTED] [REDACTED]

Ha presentato ricorso il Comune, con due motivi. Si è difesa la [REDACTED] con controricorso, illustrato pure con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La *ratio decidendi*.

Per quanto qui interessa, la *ratio decidendi* della decisione impugnata è la seguente.

La Corte d'appello ha ritenuto la responsabilità solidale del Comune di San Giorgio Morgeto, in qualità di custode del bene demaniale, sul presupposto che la stipula di un contratto d'appalto per lavori su una strada pubblica non comporta un automatico trasferimento della custodia (e della relativa responsabilità ex art. 2051 c.c.) dall'ente proprietario all'appaltatore.

L'ente pubblico committente, a suo avviso, può essere esonerato dalla responsabilità di custode solo se dimostra che l'area di cantiere è stata completamente enucleata, delimitata e affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con un conseguente divieto assoluto di transito veicolare e pedonale.

Nel caso in esame, la Corte afferma che il Comune non ha mai allegato, né tantomeno provato, che la comunale via [REDACTED] fosse stata interdetta al pubblico transito durante i lavori. Poiché la strada "ha continuato ad assolvere alla sua funzione di pubblico transito", l'ente ha conservato il suo obbligo di custodia, che si è aggiunto a quello dell'appaltatore, dando luogo a una responsabilità solidale.

Né l'inadempimento dell'appaltatore può costituire caso fortuito per l'ente pubblico, nel senso che la condotta negligente dell'appaltatore non integra



automaticamente il "caso fortuito" idoneo a liberare il committente-custode. Per essere tale, il fatto avrebbe dovuto essere "oggettivamente eccezionale, imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza", cosa che non è la semplice violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa.

Ritenuta dunque la responsabilità del comune, la Corte ha rigettato la domanda di manleva avanzata dall'ente nei confronti dell'impresa, per difetto di prova della relativa previsione contrattuale.

In altri termini, il Comune, per provare il proprio diritto a essere tenuto indenne dall'impresa, avrebbe dovuto produrre il contratto d'appalto contenente una specifica clausola di manleva (art. 22). Non avendolo fatto, la sua domanda di garanzia, rimasta priva di fondamento probatorio, è stata respinta.

2.- Questa ratio è contestata con due motivi. Il secondo, che vale come ragione liquida, è fondato. Il suo accoglimento determina assorbimento del primo, in quanto, il secondo motivo, a ben guardare, almeno in parte verte sulla preliminare (in senso logico) questione dell'omesso esame di prova documentale ritualmente prodotta.

2.1.- Il Comune lamenta l'errore che sarebbe stato commesso dalla Corte d'Appello nel rigettare la sua domanda di manleva nei confronti dell'appaltatrice. E la Corte territoriale ha motivato il rigetto della domanda di garanzia come segue: *<<l'azione di garanzia...appare infondata atteso che non risulta versato in atti il contratto d'appalto contenente la clausola di cui all'art. 22 in base alla quale è stata azionata la manleva da parte dell'appellato Comune di San Giorgio (che non ha provveduto a depositare in secondo grado il fascicolo di parte afferente al primo grado del giudizio)>>.*

Il ricorrente contesta tale conclusione con vari argomenti.

Innanzitutto, invoca il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova per cui un documento ritualmente prodotto in primo grado è definitivamente acquisito alla causa e il giudice d'appello deve tenerne



conto, anche se non materialmente ridepositato, purché il suo contenuto sia desumibile da altri atti processuali (come la sentenza di primo grado, le comparse o la relazione del CTU).

In secondo luogo, osserva che l'esistenza del contratto d'appalto e della relativa clausola di manleva (art. 22) non è mai stata contestata da nessuna delle parti. Anzi, il contratto era stato allegato in primo grado (all. n. 4), richiamato in tutti gli atti difensivi del Comune e persino citato nella relazione del CTU, che ne riportava il contenuto essenziale.

Infine, la Corte d'Appello, ritenendo necessario esaminare il documento, avrebbe potuto e dovuto ordinarne la produzione alla parte interessata, come previsto dai principi giurisprudenziali. Non avendolo fatto, avrebbe dovuto decidere sulla base delle prove già acquisite e non contestate.

Si aggiunge inoltre che, con la progressiva digitalizzazione del processo civile, la conservazione e trasmissione dei fascicoli è un obbligo dell'amministrazione giudiziaria, non delegabile alle parti. Pertanto, nessuna omissione può essere addebitata alla difesa del Comune.

2.2.- Il motivo è fondato.

È pacifico che in primo grado il contratto era stato prodotto, e che non è stato riprodotto in appello.

È principio di diritto che, <<in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione>>(Cass. 7923/2024; Cass. Sez. Un. 4835/2023).

Dunque, la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto della clausola di manleva, la cui acquisizione era in atti: ma tale obbligo non ha adempiuto.



3. L'accoglimento di questa censura comporta la necessità, dunque, di un nuovo e diverso esame della domanda, rispettando la suddetta regola attinente alla fruizione in secondo grado della prova documentale tempestivamente acquisita nel primo.

Il ricorso va dunque accolto nei termini evidenziati, e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026

Il Presidente
Chiara Graziosi

